

CONTRATTO DI PATROCINIO

TRA

Il COMUNE DI TRINITAPOLI, rappresentato nel presente atto dal Responsabile del 1[^] Settore - Servizio Contenzioso, avv. Angela M. Montanaro, domiciliato a tal fine presso la Sede Municipale in P.zza Umberto 1[^] n. 7, d'ora innanzi indicato come "Comune", codice fiscale 81002170710

E

l'avv. _____ nato a _____ il
_____ domiciliato in _____ alla via
_____, iscritto all'Albo degli Avvocati del Circondario del
Tribunale di _____ al n. d'ord. _____ codice fiscale
_____ p. iva _____, iscrizione Cassa di Previdenza
nr. _____ del _____ tel. _____ fax
_____ indirizzo di posta elettronica _____, d'ora
innanzi indicato come "il professionista".

Premesso che:

con determinazione n. _____ del _____, il Comune di Trinitapoli
decideva di costituirsi e resistere nel

innanzi al _____ proposto dal Sig.

_____, per _____;

il Sindaco pro-tempore, conferiva l'incarico di difensore del Comune di Trinitapoli nel
giudizio *de quo*, all'Avv.

_____, mediante

sottoscrizione del mandato ad litem;

l'art. 9 del D.L. n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012 ha abrogato le tariffe delle professioni
regolamentate nel sistema ordinistico.

Il D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 del Ministero della Giustizia, ha approvato il
"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 247 del 31.12.2012".

L'art. 1 commi 487 e 488 della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto
nell'alveo della L. 247/2012 il principio dell'equo compenso al fine di garantire la
prestazione professionale nella propria qualità e quantità.

Il D.M.n. 37 dell'8 marzo 2018 del Ministero della Giustizia ha approvato "Regolamento
recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo
13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"

Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

- Oggetto del presente incarico è la difesa legale e costituzione nel giudizio proposto Innanzi al _____, dal Sig. _____
_____ per _____ acquisito al prot. gen. n. _____ del _____
- L'incarico al professionista è affidato per il grado di giudizio nel quale la controversia deve'essere trattata al momento dell'incarico, con esplicita esclusione di qualsiasi estensione automatica agli eventuali successivi gradi dello stesso.

Articolo 2 (Mandato)

- Il mandato alle liti sottoscritto dal Sindaco pro-tempore riporterà condizioni e limiti di estensione dello stesso e sarà apposto su fogli di formato e tipo indicati dal professionista, o in calce agli atti giudiziari, ove consentito.
- **Per la trattazione ed eventuale definizione di proposte di transazione, il professionista dovrà sempre informare preventivamente anche il Comune che si esprimerà in merito a mezzo di determinazioni dei dirigenti competenti per la specifica materia ed argomento, curandone l'adeguata comunicazione al professionista.**

Articolo 3 (Rapporti con il Comune ed obblighi del professionista contenuti negli art.3 e 4 dell'Avviso)

1. Il professionista dovrà tempestivamente informare per iscritto il Comune – Servizio Contenzioso– di tutti gli sviluppi, le novità, le fasi processuali riguardanti la fattispecie oggetto dell'incarico, senza alcuna richiesta ultronea dell'ufficio.
2. Lo stesso dovrà, inoltre, tempestivamente trasmettere copia di tutti gli atti giudiziari e documenti formalmente prodotti in giudizio per la difesa del Comune oltre quelli di/delle controparte/i.
1. Avrà, altresì, cura di trasmettere copia dei verbali relativi alle udienze svoltesi nel corso del giudizio. In assenza di tutti i documenti l'Ufficio Contenzioso non procederà alla liquidazione del compenso professionale.
2. Il professionista ha la facoltà di richiedere le notizie e gli atti che riterrà più opportuni per la migliore difesa anche direttamente presso i Settori e/o Servizi dell'Ente, interessati e competenti per la materia della controversia in oggetto, oppure a mezzo del servizio Contenzioso.
3. Il professionista, nell'ambito dell'oggetto specifico dell'incarico, s'impegna ad assicurare la più ampia e personale disponibilità per almeno due incontri in sede, per redazione di memorie e/o pareri che, in ogni caso, non daranno luogo a remunerazioni ulteriori rispetto a quanto stabilito dal successivo art.4 e come tali rientranti nell'alveo dell'incarico ricevuto.
4. Il professionista ha l'obbligo, altresì, di procedere ad una relazione sintetica relativa alla controversia da inoltrare a scadenza semestrale (entro il 30 giugno ed entro il 30 dicembre di ogni anno) all'ufficio contenzioso sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo di posta elettronica certificata. L'omissione della relazione costituisce risoluzione del contratto.
5. Il professionista dichiara che al momento della sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico, non ha in essere, a titolo personale né a titolo professionale, alcuna pendenza giudiziale o stragiudiziale nei confronti del Comune di Trinitapoli; s'impegna, inoltre, a

non promuovere e/o patrocinare azioni legali contro lo stesso Ente per tutto il periodo della durata del presente incarico.

6. L'incarico conferito potrà essere revocato per manifesta negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente avviso, con le norme deontologiche o con quelle che regolano l'attività forense
7. L'incarico può essere revocato per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere personalmente l'incarico. La revoca dell'incarico comporta la cancellazione dall'elenco del professionista singolo o dello Studio Associato.
8. Il professionista dovrà presentare parcella pro- forma specificando le voci di tariffa professionale applicate.
9. E' fatto obbligo al professionista, per tutta la durata di iscrizione nell'elenco, l'osservanza delle prescrizioni del Codice Deontologico Forense, con particolare riferimento alla disciplina del conflitto di interessi. L'eventuale inosservanza accertata in tali prescrizioni sarà causa di revoca dell'incarico.
10. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato della difesa deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

E' fatto altresì obbligo al professionista di:

- a) unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- b) di indicare, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, i motivi di sussistenza o meno per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- c) di formulare parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale, senza costi aggiuntivi per l'Ente.
- d) Di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare, pec come già previsto nell'alveo dell'art. 4 comma 22.

Si hanno per conosciuti e, come tali, accettati gli obblighi comunque previsti nell'avviso e contenuti negli articoli 3 e 4.

Articolo 4 (Compensi)

Il Comune nella corresponsione dei compensi professionali applica i compensi individuati dal D.M. n. 55/2014 del Ministero della Giustizia, come modificati dal D.M. n. 37/2018 e preso atto della legge dell'equo compenso con **la riduzione pari al 50% delle tabelle allegate come appresso**, senza possibilità di aumento, sia per i giudizi che si concludono con esito positivo che per quelli con esito negativo:

1. GIUDICE DI PACE

	da € 0,01	da € 1.100,01	da € 5.200,01
Valore	a € 1.100,00	a € 5.200,00	a € 26.000,00

1. Fase di studio della controversia	32,5	112,5	202,5
2. Fase introduttiva del giudizio	32,5	120	167,5
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	32,5	167,5	270
4. Fase decisionale	67,5	202,5	355

2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a €260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	62,5	202,5	437,5	810	1215	1687,5
2. Fase introduttiva del giudizio	62,5	202,5	370	573,5	775	1113,5
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	95	405	800	860	2700	4957,5
4. Fase decisionale	95	405	810	1383,5	2025	2935

3. CAUSE DI LAVORO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	100	423	867,5	1545	2268	3175
2. Fase introduttiva del giudizio	60	202,5	370	572,5	810	1112,5
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	60	270	558	895	1275	1725
4. Fase decisionale	85	355	770	1395	2025	2995

4. CAUSE DI PREVIDENZA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	Da € 26.000,01 a € 52.000,00	Da € 52.000,01 a € 260.000,00	Da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	62,5	202,5	442,5	810	1215	1687,5
2. Fase introduttiva del giudizio	57,5	202,5	370	573,5	810	1112,5
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	85	405	792,5	1282,5	1822,5	2462,5
4. Fase decisionale	117,5	437,5	962,5	1750	1975	3745

5. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	85	252,5	437,5	810	1180	1687,5
2. Fase introduttiva del giudizio	85	235	337,5	505	675	742,5
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	20	67,5	100	167,5	235	337,5
4. Fase decisionale	67,5	202,5	355	640	910	1350

6. ATTO DI PRECETTO

Valore	da € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52,000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
compenso	67,5	112,5	157,5	202,5	270

7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

valore	da € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52,000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
compenso	202,5	675	1112,5	1585	2160

8. PROCEDIMENTI MONITORI

valore	da € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52,000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Fase di studio, istruttoria, conclusiva	225	270	652,5	1067,5	2092,5

9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA

Valore	da € 0 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Fase di studio della controversia	100	270	472,5	540	1012,5
Fase introduttiva del giudizio	135	337,5	375	472,5	692,5
Fase istruttoria	167,5	505	607,5	810	1112,5

10. PROCEDIMENTI CAUTELARI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	€ 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	100	270	472,5	845	1215	1755
2. Fase introduttiva del giudizio	67,5	167,5	320	405	572,5	742,5
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	100	405	573,5	945	1350	1890

4. Fase decisionale	50	185	302,5	572,5	843,5	1215
---------------------	----	-----	-------	-------	-------	------

11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	85	255	437,5	845	1180	1755
2. Fase introduttiva del giudizio	50	152,5	235	337,5	505	675
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	50	167,5	270	437,5	607,5	845
4. Fase decisionale	85	287,5	505	910	1315	1925

12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	67,5	255	540	980	1417,5	2090
2. Fase introduttiva del giudizio	67,5	255	438,5	675	910	1215
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	85	472,5	877,5	1450	2060	2800
4. Fase decisionale	100	405	910	1652,5	2430	3475

13. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Valore	a € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	120	337,5	607,5	1112,5	1620	2362,5
2. Fase introduttiva del giudizio	135	370	540	937,5	1180	1552,5
3. Fase decisionale	67,5	185	320	575	845	1215

14. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	120	437,5	945	1755	2565	3712,5
2. Fase introduttiva del giudizio	100	370	640	980	1383,5	1850
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	67,5	337,5	640	1045	1485	2025
4. Fase decisionale	67,5	370	640	1180	1720	2465

15. GIUDIZI PENALI

Fasi del giudizio	1. studio della controversia	2.fase introduttiva del giudizio	3.fase istruttoria e/o dibattimentale	4. fase decisionale
Giudice di Pace	180	225	360	315
Indagini preliminari	405	315	495	585
Indagini difensive	405	0	675	0
Cautelari personali	180	585	0	675
Cautelari reali	180	585	0	675
GIP e GUP	405	360	495	675
Tribunale monocratico	225	270	540	675
Tribunale collegiale	225	360	675	675
Corte di Assise	360	675	1125	1350
Tribunale di Sorveglianza	225	450	675	675
Corte di Appello	225	450	675	675
Corte di Assise di Appello	360	945	1080	1112,5
Corte di Cass. E Giur. Sup.	450	1260	0	1305

16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	60	175	263	410	555	730
2. Fase istruttoria e/o di trattazione	30	87,5	145	235	350	467,5

17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase introduttiva	52,5	157,5	263	410	555	730
2. Fase di trattazione e conclusiva	112,5	270	405	647,5	917,5	0

18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase introduttiva	70	215	325	500	682,5	900
2. Fase istruttoria e/o di trattazione	36	142,5	215	322,5	467,5	610

19. ISCRIZIONE IPOTECARIA/AFFARI TAVOLARI

valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
compenso	32,5	135	202,5	337,5	472,5	640

20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
compenso	80	295	430	700	997,5	1375

21. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	85	302,5	540	977,5	1620	2092,5
2. Fase introduttiva del giudizio	85	270	437,5	675	910	1215
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	50	302,5	472,5	775	1080	1485
4. Fase decisionale	135	505	910	1652,5	2395	3475
5. Fase cautelare	100	270	505	910	1315	1890

22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	85	302,5	607,5	1080	1620	2362,5
2. Fase introduttiva del giudizio	85	302,5	505	775	1080	1450
3. Fase Istruttoria e/o di trattazione	50	170	337,5	505	742,5	1012,5
4. Fase decisionale	135	505	910	1652,50	2395	3475
5. Fase cautelare	100	302,5	505	900	1147,5	1957,5

23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	85	270	472,5	842,5	1215	1755
2. Fase introduttiva del giudizio	50	170	270	405	572,5	742,5
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	42,5	135	235	472,5	675	977,5
4. Fase decisionale	85	437,5	675	1045	1985	2057,5
5. Fase cautelare	67,5	202,5	337,5	640	910	1315

24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	85	302,5	540	977,5	1450	2092,5
2. Fase introduttiva del giudizio	50	202,5	302,5	505	675	910
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	50	202,5	370	675	977,5	1450
4. Fase decisionale	85	437,5	675	1180	1552,5	2160
5. Fase cautelare	67,5	235	405	742,5	1080	1585

25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
compenso	135	607,5	945	1147,5	2160	2935

25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase della attivazione	30	135	210	255	480	652,5
2. Fase di negoziazione	60	270	420	510	960	1305
3. Conciliazione	90	405	630	765	1440	1957,50

26. ARBITRATO

valore			da €0,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
compenso			810	2025	3542,50	8100

Per i giudizi amministrativi anche in materia ambientale innanzi al Tar/Consiglio di Stato e per i ricorsi innanzi al Presidente della Repubblica:

sia per i ricorsi al Tar che per i ricorsi al Consiglio di Stato, il compenso è aumentato di €1.200,00 in caso di presentazione di ricorso per motivi aggiunti, ivi compresa la presentazione di nuova istanza di sospensiva dell'efficacia;

In caso di perenzione del giudizio potrà essere chiesta la liquidazione del compenso alla definitiva estinzione dello stesso per la sola fase del giudizio espletata (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria),

Per i ricorsi amministrativi dinanzi al Presidente della Repubblica sarà riconosciuta, di norma, la somma di €2.000,00 a titolo di compenso per tutto il giudizio.

Nell'ipotesi in cui venga chiesta la trasposizione del giudizio dinanzi al Tar, di norma sarà riconosciuto un compenso pari ad €3.000,00 a titolo di compenso per tutto il giudizio, compreso l'atto di trasposizione.

Nell'ipotesi in cui venga richiesta la trasposizione del giudizio dinanzi al Tar e la controparte non si costituisce nei termini di legge, di norma, sarà riconosciuta la somma di €350,00;

Al termine della sola fase cautelare, dopo l'emissione dell'ordinanza sulla istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento, è possibile riconoscere al professionista l'importo pari al 50% del compenso pattuito per l'intero giudizio.

Per le cause di risarcimento danni da infortunistica stradale ex art. 2041 c.c.e 2051 valgono le tabelle riportate sopra e relative al giudizio civile, i cui compensi medi dovranno essere decurtati del 45%.

Nelle ipotesi di definizione transattiva del giudizio, di rinuncia al giudizio, di sospensione e/o di interruzione senza che vi sia più riassunzione dello stesso, di cancellazione della causa dal ruolo a seguito di abbandono o di perenzione dei ricorsi innanzi alla giustizia amministrativa, al professionista sarà liquidato il compenso sopra determinato nelle rispettive ipotesi, decurtato dal 25% al 50% per l'attività relative alle fasi di giudizio (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) effettivamente svolte sino a quel momento, in proporzione al compenso pattuito, detratto l'acconto percepito.

Oltre agli importi determinati ai sensi dei precedenti commi, al professionista saranno corrisposte le somme dovute a titolo di IVA e CAP, e le spese per il contributo unificato.

Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018 in materia di rimborso spese per trasferta.”

Si precisa che per spesa di trasferta, alla luce dell'art. 11 del Decreto vigente si deve intendere il rimborso delle spese necessarie calcolate ai sensi dell'art. 27 stesso decreto, per raggiungere, dal luogo dove il professionista svolge l'attività in modo prevalente, la sede dell'Autorità Giudiziaria presso cui si celebra la causa, e comunque sempre che questa sia al di fuori del distretto della Corte di appello di appartenenza. Nulla spetta al professionista qualora si trasferisca all'interno della stessa Corte di Appello di appartenenza.

Nell'arco dello stesso anno – il cui termine iniziale decorre dal conferimento del primo incarico- allo stesso professionista non potranno essere riconosciuti incarichi il cui valore complessivo superi € 15.000. In caso di superamento della soglia annuale, l'ufficio effettuerà una proposta all'avvocato atta al riconoscimento della somma del compenso rinveniente dalla differenza tra quanto maturato e quanto indicato nella soglia di sbarramento, che potrà in quanto tale essere accettata dal professionista. In caso di rifiuto, l'Elenco dei professionisti verrà utilizzato attingendo al professionista successivo indicato nell'Elenco.

Articolo 5 (Pareri– attività di conciliazione o transazione)

1. I pareri resi in corso di causa e l'attività prestata per la conciliazione o la definizione transattiva della controversia, non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato ai sensi del precedente articolo 4.
2. All'esito della sentenza ovvero nei giudizi innanzi al Tar/Consiglio di Stato, all'esito dell'ordinanza cautelare sull'istanza di sospensione dell'atto, il professionista incaricato avrà cura di esprimere parere in merito alle motivazioni della stessa ed alla convenienza o meno di impugnare il provvedimento giudiziario, senza compenso aggiuntivo.

Art. 6 (Cause connesse o seriali)

1. Nei casi di giudizi riuniti o comunque connessi perché attinenti questioni in fatto ed in diritto identiche ovvero analoghe, al professionista sarà corrisposto il compenso, così come innanzi stabilito all'art.4 per il primo giudizio

con l' incremento:

- del 20% per ciascuno ulteriore giudizio (fino a n. 10 giudizi);

- del 5% per ciascun ulteriore giudizio (oltre i primi dieci fino ad un massimo di venti) e tanto anche nelle ipotesi che non vi sia la riunione dei giudizi ovvero che pur nella identità di posizione processuale delle varie parti, la prestazione professionale compori l'esame di loro situazioni particolari di fatto e di diritto.

2. Nell'ipotesi di cause seriali, intese come gruppi di cause sostanzialmente omogenee per quanto riguarda la natura, l'oggetto e le questioni giuridiche trattate valgono le ipotesi previste al comma 1 con l' incremento:

- del 20 % per ciascuno ulteriore giudizio (fino a n. 10 giudizi);
- del 5 % per ciascun ulteriore giudizio (oltre i primi dieci fino ad un massimo di venti).

Art. 6 bis (Chiamata di terzi in causa)

Qualora successivamente al conferimento dell'incarico sia necessario chiamare in causa un terzo i compensi predeterminati saranno incrementati dal 20% al 30% a seconda della complessità della controversia.

Art. 7 (Incarico a più professionisti)

Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 4, 5, e 6 precedenti.

Art. 7 (Acconti)

La richiesta d'acconto dovrà essere formalmente richiesta ed indirizzata al Servizio Contenzioso che, valutatane la congruità, provvederà a disporre la liquidazione previa trasmissione di corrispondente fattura elettronica.

Ulteriori acconti potranno essere richiesti dal professionista e valutati dal servizio Contenzioso solo ed esclusivamente in presenza di ulteriori spese sopportate dallo stesso professionista.

Art. 8 (Liquidazione compensi)

Esaurito il giudizio con la notifica della sentenza di merito o ordinanza non impugnabile e, soltanto per i giudizi innanzi al TAR/Consiglio di Stato con l'emissione di ordinanza cautelare sull'istanza di sospensione ed in relazione alla parziale attività svolta, il professionista trasmette al servizio Contenzioso la parcella relativa al proprio compenso determinato al precedente punto 4, unitamente a tutti gli atti di causa.

Il Servizio contenzioso, controllate tutte le voci indicate e verificata la documentazione d'ufficio – fatta salva la necessità di acquisire ulteriore documentazione o chiarimenti dal professionista - predisporre il provvedimento di liquidazione, previa ricezione di fattura elettronica.

Fatte salve particolari esigenze di bilancio (riconoscimento di debito fuori bilancio art. 194 lett. e) TUEL), l'ufficio Ragioneria del Comune provvede all'emissione del mandato entro i successivi 30 giorni.

La disposizione di pagamento delle somme in favore del professionista avverrà nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.L. 13 Agosto 2011 n.138, convertito con modificazioni dalla L. n.148/2011.

É obbligatorio effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sul conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, ai sensi della delibera n. 556/2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, avente da oggetto "Determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 recante: "Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010"per la quale anche gli affidamenti di incarichi di rappresentanza legale sono soggetti ad obblighi di tracciabilità". Il n. conto del professionista è _____ agenzia _____, CAB _____, ABI _____.

E', in ogni caso, necessaria la trasmissione dei dati fiscali del professionista per procedere alla liquidazione dei compensi. In mancanza, il professionista si impegna a non procedere alla presentazione di ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo contro l'Amministrazione essendo ogni ritardo dovuto ad un suo inadempimento.

Il professionista inoltre comunica che la propria polizza di assicurazione professionale è la n. _____ contratta con la compagnia di assicurazione _____ agenzia di _____ via _____;

Art. 9 (Revoca e recesso dall'incarico)

Il Comune di Trinitapoli può procedere in qualsiasi momento alla revoca dell'incarico conferito al professionista, mediante comunicazione a mezzo pec e/o raccomandata, per il venir meno del rapporto fiduciario con il professionista dovuto, ad esempio, all'inosservanza delle direttive fornite dal Comune o alla mancata accettazione di alcune clausole contenute nel presente disciplinare. Costituirà dovere professionale dell'avvocato la comunicazione all'Ente della cancellazione della partita IVA del professionista, cancellazione e/o sospensione dall'albo degli avvocati e cancellazione dalla cassa di previdenza degli avvocati, qualora verificatisi nel corso dell'espletamento del mandato. In tali casi il Comune procederà alla revoca del mandato conferito.

Il professionista potrà recedere dall'incarico, a mezzo comunicazione raccomandata inviata almeno 30 giorni antecedenti il primo adempimento processuale e/o comunque procedurale da porre in essere in difesa dell'Ente. In ogni caso il recesso non dovrà in alcun caso arrecare danno o menomazioni alla difesa ed alle ragioni ed adempimenti dell'Ente che dovrà fruire del tempo utile per l'espletamento delle pratiche necessarie per la sostituzione del professionista.

In entrambi i casi citati al professionista saranno liquidati il compenso e le spese sostenute in relazione all'attività svolta sino a quel momento, come suindicati, detratto l'eventuale acconto percepito. Non potrà comunque essere superato in alcun modo il compenso pattuito.

Art. 10 (Rinvio)

Per quanto non previsto nel presente contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice deontologico forense in vigore.

Art. 11 (Tutela della privacy)

Il professionista dichiara di essere informato ed autorizza il trattamento dei propri dati personali, che avverrà da parte del Comune di Trinitapoli solo ed esclusivamente nel perseguimento dei fini istituzionali dello stesso.

Trinitapoli, __/__/__

IL RESPONSABILE DEL 1^ SETTORE
(avv. **Angela M. Montanaro**)

Il Professionista
(avv. _____)

Per espressa accettazione delle clausole di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10 e 11 del presente disciplinare d'incarico

Trinitapoli, __/__/__

Il Professionista
(avv. _____)